

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

REGIONE DEL VENETO



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 1184 DEL 06/07/2023

O G G E T T O

COMPARTO SANITÀ – DETERMINAZIONE DEI FONDI CONTRATTUALI PER GLI ANNI 2021 E 2022 E COSTITUZIONE PROVVISORIA PER ANNO 2023.

Proponente: UOC GESTIONE RISORSE UMANE

Anno Proposta: 2023

Numero Proposta: 1178/23

Il Direttore dell'Unità Operativa Complessa Gestione Risorse Umane riferisce:

Premesso che si deve procedere, nel rispetto di quanto previsto dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e dalle disposizioni legislative intervenute in materia, al consolidamento ed integrazione dei fondi contrattuali del Comparto Sanità per gli anni 2021 e 2022, e la costituzione provvisoria dei relativi fondi contrattuali per l'anno 2023, ex CCNL 02.11.2022, al fine di rendere chiara evidenza della disponibilità di risorse finanziarie per la remunerazione dei vari istituti contrattuali e per la conseguente fase della contrattazione collettiva integrativa.

Richiamata la deliberazione del Direttore Generale n. 1794 del 28.10.2022 avente ad oggetto "Comparto Sanità – determinazione fondi contrattuali per l'anno 2020 e 2021 e costituzione provvisoria per l'anno 2022." con la quale sono stati approvati i fondi contrattuali anno 2020 e 2021 e definiti provvisoriamente i fondi contrattuali anno 2022.

Preso atto che il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro siglato in data 02.11.2022 del Comparto Sanità - periodo 2019-2021, ha introdotto importanti novità in materia di fondi contrattuali.

Particolare interesse rivestono le seguenti disposizioni:

- l'art. 101 comma 1 prevede l'incremento stabile del Fondo condizioni di lavoro e incarichi art. 80 ex CCNL 21.05.2018 di *"un importo, su base annua, pari ad € 84,50 pro-capite, applicati alle unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2018"*, a decorrere dal 01/01/2021.

Valori di riferimento: n. 4.973 dipendenti per € 84,50 per un totale di € 420.218,50

- l'art. 101 comma 2 prevede l'incremento del Fondo premialità e fasce art. 81 ex CCNL 21.05.2018 di *"un importo calcolato in rapporto all'incremento delle fasce disposto dall'art. 97, comma 1 (Incrementi degli stipendi tabellari) con le cadenze ivi previste"*.

Preso atto che gli incrementi ivi descritti, per gli anni 2019, 2020 e 2021 sono destinati alla corresponsione degli incrementi stipendiali disposti dall'art. 97 del CCNL, e per l'anno 2022 sono destinati al consolidamento del fondo con riferimento al 31/12/2022. Di seguito gli importi calcolati annualmente, già destinati alla remunerazione delle fasce retributive in essere negli anni di riferimento:

Anno 2019: € 64.639,90

Anno 2020: € 124.511,40

Anno 2021: € 323.615,50

Anno 2022: € 301.301,00.

- l'art. 102 prevede la costituzione del nuovo 'Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali' a decorrere dal 01.01.2023, definendo i valori, consolidatisi nell'anno 2022, che confluiscono nel nuovo fondo, in particolare:

- comma 2, lett. a): risorse destinate ad indennità d'incarico e indennità di coordinamento già ad esaurimento.

Valore di riferimento: € 2.110.000,00

- comma 2, lett. b): risorse destinate all'indennità prevista dall'art.86 co.5 CCNL 21.05.2018

Valore di riferimento: € 83.947,86

- comma 2, lett. c): risorse destinate all'indennità di qualificazione professionale e indennità professionale specifica

Valore di riferimento: € 5.277.303,96

- comma 2, lett. d): risorse destinate alle ex fasce retributive

Valore di riferimento: € 7.504.075,13

- comma 2, lett. e): risorse, già a carico del bilancio, corrispondenti alle differenze tabellari tra D e Ds.
Valore di riferimento: € 166.104,12
 - comma 5: risorse ex art. 1, comma 612, Legge 234/2021, sino ad un massimo di € 145,53 pro-capite, per unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio al 31.12.2018, già iscritte nel Fondo ex art. 80 del CCNL 21.05.2018 ‘Fondo condizioni di lavoro e incarichi’ nell’anno 2022 e consolidate a fine esercizio in quanto risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità. L’importo pari a € 719.063,73 è stato stabilito dalla Regione Veneto con comunicazione del 17.03.2023, in attuazione del Protocollo d’intesa regionale del 3/3/2023
 - sono altresì sommati alle predette risorse, gli importi destinati alla remunerazione degli assegni ad personam attribuiti nel caso di passaggio di area o di assegnazione a mansioni inferiori per inidoneità psico-fisica (€ 5.913,05) e le risorse destinate al personale appartenente ai ruoli tecnico e amministrativo in relazione ai processi di sviluppo professionale verticale previsti all’art.19, comma 1, lett. d) del CCNL 19.04.2004 (€ 171.222,74).
- l’art. 103 prevede la costituzione del nuovo ‘Fondo premialità e condizioni di lavoro’ a decorrere dal 01.01.2023, definendo i valori, consolidatisi nell’anno 2022, che confluiscono nel nuovo fondo, in particolare:
- comma 2, lett. a): risorse del precedente Fondo condizioni di lavoro e incarichi ex art. 80 del CCNL 21.05.2018 al netto delle quote art. 102 comma 2, lett. a), b) e c).
Valore di riferimento: € 7.210.516,37
 - comma 2, lett. b): risorse del precedente Fondo premialità e fasce ex art. 81 del CCNL 21.05.2018 al netto delle quote art. 102 comma 2, lett. d).
Valore di riferimento: € 6.941.171,98
 - comma 7: risorse ex art. 1, comma 604, Legge 234/2021, sino ad un massimo di € 68,41 pro-capite, per unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio al 31.12.2018, già iscritte nel Fondo ex art. 81 del CCNL 21.05.2018 ‘Fondo premialità e fasce’ nell’anno 2022 come risorse variabili. L’importo pari a € 338.013,81 è stato stabilito dalla Regione Veneto con comunicazione del 17.03.2023, in attuazione del Protocollo d’intesa regionale del 3/3/2023

Il comma 8 dell’art. 103 prevede inoltre l’incremento del fondo delle risorse (risorse variabili) destinate all’attribuzione dell’indennità di Pronto Soccorso, così come previsto dall’art.1, comma 293, Legge 234/2021, a valere dal 2022. Gli importi, al netto degli oneri riflessi, per l’anno 2022 e 2023 sono stati definiti dalla Regione Veneto con DGR n. 1639 del 19.12.2022 e sono pari a:

Anno 2022: € 424.411,03
Anno 2023: € 424.411,03

Ricordato che il comma 5 dell’art. 102 e il comma 6 dell’art.103 dello stesso CCNL Comparto Sanità, confermano che la quantificazione delle risorse dei fondi deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell’art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017, norma di valenza generale per il trattamento accessorio delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1 comma 2 del D. Lgs. n. 165/2001, di seguito riportata, che deve comunque tener conto di quanto previsto dall’art.11, comma 1 del D. Lgs. n. 35/2019:

“Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell’azione amministrativa, assicurando al contempo l’invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016. A decorrere dalla predetta data l’articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell’anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l’ammontare complessivo delle risorse di cui

al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016.”.

Considerato che l'art. 11 comma 1 lett. a), b) del D. Lgs. n. 135/2018 stabilisce quanto segue, in ordine alla non operatività in determinati casi dei limiti di cui all'art 23 comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75:

“In ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento:

a) agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n.75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulla disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico;

b) alle risorse previste da specifiche disposizioni normative a copertura degli oneri del trattamento economico accessorio per le assunzioni effettuate, in deroga alle facoltà assunzionali vigenti, successivamente all'entrata in vigore del citato articolo 23”.

Preso atto di quanto previsto nei vigenti CC.CC.NN.LL. in materia di incremento dei fondi contrattuali con riferimento alla RIA, come di seguito precisato:

- comma 3 lett. a) dell'art. 102 del CCNL Comparto Sanità 02.11.2022: il Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali è stabilmente incrementato *“degli importi annuali della RIA non più corrisposta al personale cessato dal servizio, a decorrere dall'anno successivo a quello di cessazione”;*
- comma 5 lett. e) dell'art. 103 del CCNL Comparto Sanità 02.11.2022, il Fondo premialità e condizioni di lavoro può essere incrementato con *“le risorse di cui all'art. 102 (Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali) comma 3, lett. a) relative all'anno di cessazione, calcolate in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni”.*

Gli incrementi RIA calcolati secondo le modalità previste rientrano nelle disposizioni di cui all'art. 23 del D. Lgs n. 75/2017 e pertanto non verranno contabilizzati nei relativi fondi, per gli importi di seguito specificati:

Fondo condizioni di lavoro e incarichi di cui all'art. 80 CCNL

21/05/2018Anno 2022: € 84.448,76

Fondo premialità e fasce di cui all'art. 81 CCNL 21/05/2018

Anno 2022: € 42.179,55

Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali di cui all'art. 102 CCNL 02/11/22

Anno 2023: € 58.177,08 (*valore provvisorio*)

Fondo premialità e condizioni di lavoro di cui all'art. 103 CCNL

02/11/22Anno 2023: € 28.604,27 (*valore provvisorio*)

Preso atto inoltre dell'applicazione dell'art. 11 del D. Lgs. n. 35 del 30.04.2019 secondo cui il limite definito dall'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n.75 del 27.05.2017 è adeguato in aumento o in diminuzione per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite riferito all'anno 2018 prendendo a riferimento come basi di calcolo il personale in servizio al 31.12.2018, che recita:

“A decorrere dal 2019, la spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale di ciascuna regione e Provincia autonoma di Trento e di Bolzano, nell'ambito del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e ferma restando la compatibilità finanziaria, sulla base degli indirizzi definiti da ciascuna regione e Provincia autonoma di Trento e di Bolzano e in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale, non può superare il valore della spesa sostenuta nell'anno 2018, come certificata dal Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa 23 marzo 2005 sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, o, se superiore, il valore della spesa prevista dall'articolo 2, comma 71, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. I predetti valori sono incrementati annualmente, a livello regionale, di un importo pari al 10 per cento dell'incremento del Fondo sanitario regionale rispetto all'esercizio precedente. ... Tale importo include le risorse per il trattamento accessorio del personale, il cui limite, definito dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018. ...”.

La Regione Veneto con nota prot. n. 39803 dell'11 aprile 2022 ad oggetto: “Incremento fondi contrattuali in applicazione dell'art. 11 del dl 35/2019 – Comunicazione valori medi pro-capite anno 2018 e quota anno 2021” sono stati definiti gli incrementi da imputare nei fondi contrattuali dell'anno 2021.

A seguito della pubblicazione del Conto Annuale 2021, la Regione con nota prot. n.14095 dell'8 febbraio 2023, con riferimento all'applicazione della metodologia prevista dal MEF, ha comunicato la quota relativa all'anno 2021 a saldo di quanto già comunicato per l'anno di competenza e gli importi stimati per l'anno 2022.

Gli importi (al netto degli oneri) destinati esclusivamente al personale del Comparto Sanità sono stati così suddivisi:

Anno 2021 (quota a saldo, nota 14095 dell'8/02/23)

- Fondo condizioni di lavoro e incarichi: - € 43.397,27
- Fondo premialità e fasce: - € 44.039,32

Anno 2022

- Fondo condizioni di lavoro e incarichi: € 1.172.774,26
- Fondo premialità e fasce: € 1.190.125,14

Con la nota prot. n. 47820 del 3 maggio 2022, la Regione Veneto ha stabilito che l'adeguamento provvisorio dei fondi contrattuali in rapporto alla variazione del personale in servizio, in conformità alla metodologia individuata ai sensi dell'art.11 del D.L. 35/2019, dovrà essere quantificato aziendalmente. Pertanto, considerando il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale e le conseguenti previsioni di assunzione e delle cessazioni in corso d'anno, l'Azienda ha stimato i seguenti incrementi per l'anno 2023:

Anno 2023

- Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali: € 1.150.800,21
- Fondo premialità e condizioni di lavoro: € 1.203.111,04

Preso atto dell'articolo 71 comma 1 (Assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni) del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 - convertito con modificazioni dalla

Legge 6 agosto 2008 n. 133, che stabilisce una decurtazione stipendiale per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, nei primi dieci giorni di assenza, con previsione altresì che i relativi risparmi costituiscono economie di bilancio per l'Amministrazione, senza pertanto che tali somme possano essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa. Conseguentemente l'applicazione di tale normativa prevede i seguenti risparmi di spesa a valere sul Fondo "Condizioni di lavoro e incarichi" per gli anni 2021 e 2022:

Anno 2021: € 8.635,86

Anno 2022: € 18.068,36

Considerato pertanto, sulla base di quanto sopra esposto, di proporre con la presente deliberazione l'individuazione in via definitiva delle risorse dei fondi contrattuali per 2021 e 2022 e in via provvisoria per l'anno 2023 dell'Area del Comparto, in applicazione del C.C.N.L. siglato in data 2 novembre 2022. Considerato inoltre che il sistema delle relazioni sindacali, come disciplinato dai vigenti CC.CC.NN.LL. dell'Area del Comparto, prevede apposita informativa alle Organizzazioni Sindacali di settore per gli atti di valenza generale, anche di carattere finanziario.

Il medesimo Direttore ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

- 1) di prendere atto della normativa, dei principi e dei criteri evidenziati in premessa, e qui fatti propri integralmente, relativi alla dinamica dei fondi dell'Area contrattuale del Comparto Sanità;
- 2) di riapprovare in via definitiva i fondi contrattuali per l'anno 2021 del Comparto Sanità dell'Azienda ULSS n.8 Berica, come indicati in allegato n. 1;
- 3) di approvare in via definitiva i fondi contrattuali per l'anno 2022 del Comparto Sanità dell'Azienda ULSS n.8 Berica, come indicati in allegato n. 2;
- 4) di approvare in via provvisoria i fondi contrattuali per l'anno 2023 del Comparto Sanità dell'Azienda ULSS n. 8 Berica, come indicati in allegato n. 3;
- 5) di dare mandato al servizio Gestione Risorse Umane di rendere apposita informativa della presente deliberazione alle Organizzazioni Sindacali di riferimento.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dr. Fabrizio Garbin)

Il Direttore Sanitario
(dr.ssa Romina Cazzaro)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE
(Maria Giuseppina Bonavina)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI

ALLEGATO n. 1**AREA DEL COMPARTO ULSS 8 "BERICA"**

FONDO CONDIZIONI DI LAVORO E INCARICHI art. 80 CCNL 21/05/2018	
COSTITUZIONE FONDO ANNO 2021	
Fondo consolidato al 31/12/2020	14.287.154,19
INCREMENTI	
art. 80 comma 3 lettera c): incremento dell'importo corrispondente alle RIA che non saranno più corrisposte al personale cessato dal servizio anno 2020; l'importo confluisce stabilmente nel fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno	66.087,84
Art. 101 comma 1 CCNL 02/11/22 - € 84,50 pro-capite personale al 31/12/2018	420.218,50
Art. 11 DL 35/2019 Nota Regione Veneto prot. 39803 del 11/04/2022	1.304.128,85
DECURTAZIONI	
Riduzione RIA art. 23 comma 2 D.lgs n. 75/2017	66.087,84
Trasferimento personale Azienda Zero - riduzione fondi contrattuali (nota regionale prot. n. 134962 del 31/12/2021)	25.604,50
Art. 11 DL 35/2019 Nota Regione Veneto prot. 14095 del 08/02/2023	43.397,27
Totale complessivo del fondo	15.942.499,77
ECONOMIE DI BILANCIO	
Economie di bilancio di cui all'art. 71 co. 1 del D.L. n. 112/2008, convertito con modificazioni nella legge n. 133/2008	8.635,86
Fondo disponibile	15.933.863,91

FONDO PREMIALITA' E FASCE art. 81 CCNL 21/05/2018	
COSTITUZIONE FONDO ANNO 2021	
Fondo consolidato al 31/12/2020	14.346.686,40
INCREMENTI	
art. 81 comma 4 lettera e): incrementi degli importi corrispondenti ai ratei di RIA del personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni	33.533,50
art. 101 comma 2 CCNL 02/11/22 - incremento fasce retributive disposto da art. 97 comma 1	323.615,50
Art. 11 DL 35/2019 Nota Regione Veneto prot. 39803 del 11/04/2022	1.323.423,09
DECURTAZIONI	
Trasferimento personale Azienda Zero - riduzione fondi contrattuali (nota regionale prot. n. 134962 del 31/12/2021)	25.604,50
Riduzione RIA art. 23 comma 2 D.lgs n. 75/2017	33.533,50
Art. 11 DL 35/2019 Nota Regione Veneto prot. 14095 del 08/02/2023	44.039,32
Totale complessivo del fondo	15.924.081,17

ALLEGATO n. 2**AREA DEL COMPARTO ULSS 8 "BERICA"**

FONDO CONDIZIONI DI LAVORO E INCARICHI art. 80 CCNL 21/05/2018	
COSTITUZIONE FONDO ANNO 2022	
Fondo consolidato al 31/12/2021	14.681.768,20
INCREMENTI	
art. 80 comma 3 lettera c): incremento dell'importo corrispondente alle RIA che non saranno più corrisposte al personale cessato dal servizio; l'importo confluisce stabilmente nel fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno	84.448,76
art. 11 DL 35/2019 (valore provvisorio)	1.172.774,26
art.103 comma 8 CCNL 02/11/22: risorse art. 1 comma 293 Legge 234/2021 - indennità di Pronto Soccorso (DGR 1639 del 19/12/22)	424.411,03
art. 102 comma 5 CCNL 02/11/22: risorse art.1 comma 612 Legge 234/2021 (max 145,53 € per unità al 31/12/2018 destinate ad incarichi)	719.063,73
DECURTAZIONI	
Riduzione RIA art. 23 comma 2 D.lgs n. 75/2017	84.448,76
Totale complessivo del fondo	16.998.017,22
ECONOMIE DI BILANCIO	
Economie di bilancio di cui all'art. 71 co. 1 del D.L. n. 112/2008, convertito con modificazioni nella legge n. 133/2008	18.068,36
Fondo disponibile	16.979.948,86

FONDO PREMIALITA' E FASCE art. 81 CCNL 21/05/2018	
COSTITUZIONE FONDO ANNO 2022	
Fondo consolidato al 31/12/2021	14.321.081,90
INCREMENTI	
art. 81 comma 4 lettera e): incrementi degli importi corrispondenti ai ratei di RIA del personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni	42.179,55
Art. 11 DL 35/2019 (valore provvisorio)	1.190.125,14
art. 101 co. 2 CCNL 02/11/22 - incremento fasce retributive disposto da art. 97 co. 1	301.301,00
art. 103 co.7 CCNL 02/11/22: risorse art.1 co.604 Legge 234/2021 (max 68,41 € per unità al 31/12/2018 destinate ad incarichi - risorse variabili)	338.013,81
DECURTAZIONI	
Riduzione RIA art. 23 comma 2 D.lgs n. 75/2017	42.179,55
Totale complessivo del fondo	16.150.521,85

ALLEGATO n. 3

AREA DEL COMPARTO ULSS 8 "BERICA"

FONDO INCARICHI, PROGRESSIONI ECONOMICHE E INDENNITÀ PROFESSIONALI art. 102 CCNL 02/11/2022	
COSTITUZIONE FONDO ANNO 2023	
Risorse di cui all'art. 102, comma 2, lett a), CCNL 02/11/22: indennità incarico e indennità di coordinamento già ad esaurimento	2.110.000,00
Risorse di cui all'art. 102, comma 2, lett b), CCNL 02/11/22: indennità di cui art.86 comma 5 CCNL 21/05/2018	83.947,86
Risorse di cui all'art. 102, comma 2, lett c), CCNL 02/11/22: indennità di qualificazione professionale e indennità professionale specifica	5.277.303,96
Risorse di cui all'art. 102, comma 2, lett d), CCNL 02/11/22: fasce retributive	7.504.075,13
Risorse di cui all'art. 102, comma 2, lett e), CCNL 02/11/22: differenze tabellari D-Ds	166.104,12
Risorse destinate agli assegni ad personam	5.913,05
Risorse di cui all'art. 19, comma 1, lett. d) CCNL 19/04/2004: progressioni verticali personale tecnico e amministrativo	171.222,74
Risorse di cui all'art.102 comma 5: risorse art.1 co.612 Legge 234/2021 (max 145,53 € per unità al 31/12/2018 destinate ad incarichi)	719.063,73
INCREMENTI	
art. 102 comma 3 lett. a) CCNL 02/11/22: incremento dell'importo corrispondente alle RIA che non saranno più corrisposte al personale cessato dal servizio; l'importo confluisce stabilmente nel fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno	58.177,08
art. 11 DL 35/2019 (valore provvisorio)	1.150.800,21
DECURTAZIONI	
Riduzione RIA art. 23 comma 2 D.lgs n. 75/2017	58.177,08
Totale complessivo del fondo	17.188.430,80
ECONOMIE DI BILANCIO	
Economie di bilancio di cui all'art. 71 co. 1 del D.L. n. 112/2008, convertito con modificazioni nella legge n. 133/2008 (valore stimato)	8.000,00
Fondo disponibile	17.180.430,80

FONDO PREMIALITÀ E CONDIZIONI DI LAVORO art. 103 CCNL 02/11/2022	
COSTITUZIONE FONDO ANNO 2023	
Risorse di cui all'art. 103, comma 2, lett a), CCNL 02/11/22: ex Fondo condizioni di lavoro e incarichi al netto delle quote art.102 comma2 lett. a), b), c)	7.210.516,37
Risorse di cui all'art. 103, comma 2, lett b), CCNL 02/11/22: ex Fondo premialità e fasce al netto delle quote art.102 comma 2 lett.d)	6.941.171,98
INCREMENTI	
Risorse di cui all'art.103, comma 7 CCNL 02/11/22: risorse art.1 comma 604 Legge 234/2021 (max 68,41€ per unità al 31/12/2018)	338.013,81
art.103 comma 8 CCNL 02/11/22: risorse art. 1 comma 293 Legge 234/2021 - indennità di Pronto Soccorso (DGR 1639 del 19/12/22)	424.411,03
art. 103 comma 5 lett. e) CCNL 02/11/22: incrementi degli importi corrispondenti ai ratei di RIA del personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni	28.604,27
Art. 11 DL 35/2019 (valore provvisorio)	1.203.111,04
DECURTAZIONI	
Riduzione RIA art. 23 comma 2 D.lgs n. 75/2017	28.604,27
Totale complessivo del fondo	16.117.224,22